

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2006.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. - Anno 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2004 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 40,31 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2002, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2004, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;

Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente;

Tenuto conto che la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti in base al presente decreto e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 56/2000, al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto legislativo, non risulta superiore a quella riscontrata nel 2002 incrementata di due volte e che, pertanto, non si procede alla modifica dei parametri di cui all'allegato A) del più volte citato decreto legislativo n. 56/2000;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2000, 2001 e 2002, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a*), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2004 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b*), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2004 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c*), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2004 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da erogare alle regioni

Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera *d*), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 35.362.040.866 per l'anno 2004 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI*

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA*

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 92

ANNO 2004**COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA
DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE
FAMIGLIE****TABELLA A**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	3.327.601.074
LOMBARDIA	7.499.355.341
VENETO	3.628.944.477
LIGURIA	1.334.592.846
EMILIA ROMAGNA	3.485.024.888
TOSCANA	2.809.121.886
UMBRIA	578.869.892
MARCHE	1.072.382.396
LAZIO	4.072.021.053
ABRUZZO	786.054.609
MOLISE	183.989.049
CAMPANIA	2.983.467.708
PUGLIA	2.211.558.971
BASILICATA	304.017.544
CALABRIA	1.085.039.131
TOTALE RSO	35.362.040.866

ANNO 2004**QUOTE DI CONCORSO ALLA
SOLIDARIETA' INTERREGIONALE****TABELLA B**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	423.556.349
LOMBARDIA	3.430.623.276
VENETO	1.094.400.236
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	924.411.804
TOSCANA	148.105.592
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	666.478.739
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.687.575.996

ANNO 2004

**QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO
NAZIONALE
TABELLA C**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 8%	TOTALE
PIEMONTE	0	224.730.621	224.730.621
LOMBARDIA	0	324.845.138	324.845.138
VENETO	0	207.439.975	207.439.975
LIGURIA	149.947.093	120.934.454	270.881.546
EMILIA ROMAGNA	0	203.146.508	203.146.508
TOSCANA	0	208.644.717	208.644.717
UMBRIA	190.328.919	62.132.434	252.461.353
MARCHE	13.580.827	88.233.983	101.814.810
LAZIO	0	262.906.799	262.906.799
ABRUZZO	370.176.281	94.523.931	464.700.211
MOLISE	185.227.406	30.402.898	215.630.304
CAMPANIA	2.408.094.931	444.140.531	2.852.235.461
PUGLIA	1.943.415.797	325.828.060	2.269.243.858
BASILICATA	324.528.682	52.095.121	376.623.804
CALABRIA	1.102.276.061	178.958.098	1.281.234.159
TOTALE RSO	6.687.575.996	2.828.963.269	9.516.539.265

ANNO 2004

SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI
TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Determinazione somme da erogare alle Regioni							TOTALE DA EROGARE ALLE REGIONI (8=3-4+7)
	Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa e dell'addizionale IRPEF) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	92% Spesa storica (2)	92% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2-3)	Ripartizione 8% in base all'allegato A) (6)	Totale (7 = 5 + 6)	
PIEMONTE	2.867.213.738	2.637.836.639	3.061.392.988	423.556.349	0	224.730.621	224.730.621	2.862.567.260
LOMBARDIA	3.770.416.997	3.468.783.637	6.899.406.913	3.430.623.276	0	324.845.138	324.845.138	3.793.628.775
VENETO	2.439.379.004	2.244.228.683	3.338.628.919	1.094.400.296	0	207.439.975	207.439.975	2.451.668.658
LIGURIA	1.497.578.816	1.377.772.511	1.227.825.418	0	149.947.093	120.934.454	270.881.546	1.498.706.964
EMILIA ROMAGNA	2.480.229.450	2.281.811.094	3.206.222.897	924.411.804	0	203.146.508	203.146.508	2.484.957.602
TOSCANA	2.648.137.547	2.436.286.543	2.584.392.135	148.105.592	0	208.644.717	208.644.717	2.644.931.260
UMBRIA	785.749.152	722.889.220	532.560.301	0	190.328.919	62.132.434	252.461.353	785.021.654
MARCHE	1.087.144.165	1.000.172.632	986.591.805	0	13.580.827	89.233.983	101.814.810	1.088.406.615
LAZIO	3.347.567.641	3.079.780.630	3.746.259.369	666.478.739	0	262.906.799	262.906.799	3.342.687.429
ABRUZZO	1.168.420.131	1.093.346.521	723.170.240	0	370.176.281	94.528.931	464.700.211	1.187.870.452
MOLISE	385.323.185	354.497.330	189.269.925	0	185.227.406	30.402.898	215.630.304	384.900.228
CAMPANIA	5.600.962.198	5.152.885.222	2.744.790.292	0	2.408.094.931	444.140.531	2.852.235.461	5.597.025.753
PUGLIA	4.323.967.446	3.978.050.050	2.034.634.253	0	1.943.415.797	325.828.050	2.269.243.858	4.303.878.111
BASILICATA	656.766.112	604.224.823	279.696.141	0	324.528.682	52.095.121	376.623.804	656.319.944
CALABRIA	2.283.165.284	2.100.512.061	988.236.000	0	1.102.276.061	178.958.098	1.281.234.159	2.279.470.159
TOTALE RSO	35.362.040.866	32.533.077.597	32.533.077.597	6.687.575.996	6.687.575.996	2.828.963.269	9.516.539.265	35.362.040.866

06A10982